

## **ALLEGATO 2**

***Schema di Convenzione per la fornitura di Server Midrange e la  
prestazione dei servizi connessi e dei servizi opzionali per le  
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e  
dell'art. 58 legge n. 388/2000***

***Schema di Convenzione per la fornitura di Server Midrange e la  
prestazione dei servizi connessi e dei servizi opzionali per le  
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e  
dell'art. 58 legge n. 388/2000***

**TRA**

**Consip S.p.A.** , a socio unico, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma con C.F. e P. IVA n. 05359681003, REA 878407, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip**");

**E**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

**OPPURE**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento

Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_ \_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

### **PREMESSO**

**a)** che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinali di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

**b)** che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche

Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";

*c)* che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

*d)* che le Convenzioni di cui al citato articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

*e)* che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi

compresi quelli informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla progettazione, sviluppo, e realizzazione delle Convenzioni, la gestione delle procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

*f)* che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

*g)* che, sempre sulla base del sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che avranno utilizzato la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

*h)* che il sopra indicato obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste, fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini tutti ivi contenuti;

*i)* che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli

Ordinativi di Fornitura da parte delle predette Amministrazioni e/o, per esse, delle Unità Ordinanti; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

*j)* che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnatigli dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del Fornitore di Server Midrange e dei servizi connessi e dei servizi opzionali in favore delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso una gara telematica svolta, nelle modalità e nei termini di cui al D.P.R. n.101/2002, in ambito comunitario ed indetta con Avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

*k)* che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal d.P.C.M. 11 novembre 2004, n.325;

*l)* che il Fornitore ha presentato offerta per la fornitura di Server Midrange e di componenti opzionali e per la prestazione dei servizi connessi e dei servizi opzionali ed è risultato aggiudicatario della procedura telematica di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;

*m)* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'Avviso di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle

prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

*n)* che il Fornitore, all'esito della procedura di negoziazione *on-line*, ha confermato la propria offerta, inviando un file .PDF sottoscritto con firma digitale, contenente l'offerta tecnica ed economica, alla casella di posta elettronica del Responsabile del Procedimento;

*o)* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

*p)* che il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per un importo di Euro 600.000= (seicentomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara; tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale nonché ha prestato in favore della Consip la cauzione per un importo pari a Euro 20.000,00= (ventimila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall' Organismo di Ispezione accreditato secondo le norme EN 45004;

*q)* che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

*r)* che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

*s)* che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Avviso di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica ed Economica), l'Allegato "C" (Modello di Ordinativo di Fornitura); l'Allegato "D" (Corrispettivi).

**Articolo 2**

**Definizioni**

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:  
**a) Amministrazioni Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni:** le pubbliche



amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la presente Convenzione, in particolare le Amministrazioni definite dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l’art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall’articolo 1 della legge 145/2002, come richiamato dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i movimenti politici, ex articolo 24, comma 4, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;

- b) Amministrazione/i Contraente/i:** le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c) Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la presente Convenzione;
- d) Convenzione:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) Capitolato Tecnico:** il documento di cui all’Allegato “A”;
- f) Offerta Tecnica ed Economica:** il documento di cui all’Allegato “B”;
- g) Fornitore:** l’impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario della procedura telematica di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- h) Ordinativo di Fornitura:** il documento, corrispondente al modello di cui all’Allegato “C”, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro

volontà di approvvigionarsi dei beni e servizi connessi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione della fornitura richiesta;

- i) Contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo, stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore, mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e la condizioni fissate nella Convenzione;
- j) Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- k) Unità/Punto Ordinante/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno nelle stesse indicate;
- l) Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche "le Parti");
- m) Sito delle Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall'art. 26 della Legge n. 488/1999, gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata alla presente Convenzione,
- n) Prodotti:** il Server Midrange da fornire, in configurazione base e/o con i Dispositivi opzionali.
- o) Dispositivi opzionali:** le componenti opzionali rispetto ai requisiti dei Server Midrange in configurazione base, da fornire solo se espressamente richiesti dall'Amministrazione;
- p) Servizi connessi:** i seguenti servizi connessi alla fornitura: call center, consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo, manutenzione in garanzia per 12 mesi, reportistica, gestione dei reclami on line.
- q) Servizi opzionali:** i seguenti servizi opzionali rispetto ai servizi connessi,

da prestare solo se espressamente richiesti dall'Amministrazione:  
estensione della manutenzione in garanzia, System Management avanzato;

- q) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive;
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

### **Articolo 3**

#### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi e dei servizi opzionali oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono regolate in via graduata:
- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n.2440 e nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze), nonché dalle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 6 agosto 1997 n. 452, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;

- c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
  - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - e) dal Codice Deontologico della Consip S.p.A..
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **Articolo 4**

##### **Oggetto della Convenzione**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti attuativi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura in acquisto di Server Midrange, dei Dispositivi opzionali, nonché dei servizi connessi di call center, consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo, manutenzione in garanzia per 12 mesi, reportistica, gestione dei reclami online di cui al Capitolato Tecnico, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*", nonché dei servizi opzionali di estensione della manutenzione in garanzia e di System Management avanzato.

2. Con la presente Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a fornire i Server Midrange, i dispositivi opzionali, nonché a prestare i servizi connessi ed i servizi opzionali di cui al Capitolato Tecnico nonché all'Offerta Tecnica ed Economica, il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, nei limiti del seguente quantitativo massimo:

**Server di fascia Midrange a media scalabilità orizzontale:** n. 300 Server di fascia Midrange a media scalabilità orizzontale, ottimizzati per attività di Front End, con le caratteristiche tecniche minime indicate al paragrafo 4.3.1. del Capitolato tecnico, con le caratteristiche tecniche migliorative di cui al paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico, e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica ed Economica, ciascuno dei quali, laddove espressamente richiesto dalle Amministrazioni, con le componenti opzionali descritte al paragrafo 4.3.3 del Capitolato Tecnico.

3. Unitamente ai Server, il Fornitore è obbligato a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura:
- *Call Center*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.4.2 del Capitolato Tecnico;
  - *Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.4.3 del Capitolato Tecnico;
  - *Manutenzione in garanzia*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.4.5 del Capitolato Tecnico;

- *Reportistica*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.4.5 del Capitolato Tecnico;
- *Gestione dei reclami on line*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.4.6 del Capitolato Tecnico;

nonché, laddove espressamente richiesto dalle Amministrazioni, i servizi opzionali:

- *Estensione della manutenzione in garanzia*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.5.1. del Capitolato Tecnico;
- *System Management avanzato*, come descritto e con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 4.5.2 del Capitolato Tecnico.

4. Si precisa che i componenti ed i servizi opzionali non potranno essere ordinati a prescindere dalla fornitura di una apparecchiatura base , ma solo come implementazione contestuale o successiva della apparecchiatura base stessa ed in quantità non superiore al massimo previsto dalla configurazione di base offerta dal Fornitore per ogni singolo componente; le quantità dei componenti opzionali aggiuntivi ordinabili dipenderanno dalle caratteristiche di scalabilità e modularità delle apparecchiature base offerte. E' facoltà dell'Amministrazione Contraente ordinare il Servizio opzionale di System Management avanzato, come meglio definito al paragrafo 4.5.2 del Capitolato Tecnico, previo preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore lavorative, per tutto il periodo di durata del servizio di manutenzione in garanzia (12 mesi di durata del servizio connesso più gli eventuali altri 24 mesi di durata del servizio opzionale) .
5. Le forniture ed i servizi connessi di cui alla presente Convenzione e dei

singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.

6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente contratto; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata, anche prorogato, della Convenzione, sia esaurito il quantitativo massimo complessivo di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 11, R.D. 18 novembre 1923, n.2440.

## **Articolo 5**

### **Utilizzazione della Convenzione**

1. La presente Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni di seguito indicate a partire da \_\_\_\_\_.
2. Possono utilizzare la Convenzione le Amministrazioni Pubbliche come definite alla lettera a) del precedente articolo 2.

In particolare, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., le Amministrazioni Pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A., ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

3. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita registrazione sul Sito delle Convenzioni, possono utilizzare la Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura dalle stesse sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa della Amministrazione aderente ed inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti al Fornitore anche per via telematica (fax, internet, ecc.), ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nel Sito delle Convenzioni ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), e nei quali verranno indicate le quantità delle prestazioni richieste secondo quanto stabilito nel successivo articolo 6.

In particolare, per la validità dell'Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante, l'Ordinativo medesimo dovrà essere preceduto dalla registrazione della certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Pubblica della sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive (Unità Ordinante), ovvero da una dichiarazione in autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante; resta inteso che le registrazioni delle autocertificazioni delle Amministrazioni Pubbliche non implicano una verifica da parte della Consip S.p.A. dei poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni Contraenti, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.

Infatti è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo in merito; a tal fine, la Consip S.p.A. metterà a disposizione del Fornitore, anche attraverso il Sito delle Convenzioni, un elenco dei soggetti che hanno richiesto la registrazione; in ogni caso, (i) è obbligo del Fornitore verificare l'avvenuta



registrazione, sul Sito delle Convenzioni, del sottoscrittore dell'Ordinativo di Fornitura; (ii) anche a seguito di tale verifica, è onere del Fornitore il controllo sulla legittimità dell'utilizzo della Convenzione; (iii) qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non verranno conteggiati nel quantitativo massimo complessivo oggetto della presente Convenzione.

4. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura in quanto provenienti da un soggetto non legittimato in base alle norme vigenti ad utilizzare le Convenzioni, dovrà tempestivamente informare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
5. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darne esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione, e comunque entro due giorni lavorativi, alla Amministrazione Contraente, al fine di sanare la mancanza riscontrata.
6. Si precisa che nel caso in cui l'Amministrazione Contraente richieda al Fornitore di installare e rendere funzionante sul Server richiesto con l'Ordinativo di fornitura un Sistema Operativo già di proprietà dell'Amministrazione Contraente quest'ultima indica nell'Ordinativo di fornitura le caratteristiche di tale Sistema Operativo affinché il Fornitore possa verificare la compatibilità secondo quanto indicato al paragrafo 4.4.3 del Capitolato Tecnico.

7. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta ed i relativi servizi connessi ed i richiesti servizi opzionali, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

## **Articolo 6**

### **Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli contratti attuativi della medesima si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti a mezzo lettera, fax o via web per mezzo del Sito delle Convenzioni, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
2. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura medesimo, da esercitarsi entro 24

(ventiquattro) ore (esclusi sabato, domenica e festivi) dall'invio e/o trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura non sarà revocabile (ad eccezione dell'ipotesi di annullamento/revoca dell'Ordinativo da parte dell'Amministrazione per comprovati motivi di urgenza secondo quanto sotto specificato) ed il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.

In caso di invio dell'Ordinativo di Fornitura per posta, l'Amministrazione ha la facoltà, di revocare il predetto Ordinativo con comunicazione da inviare a mezzo fax entro un giorno lavorativo dall'invio dell'Ordinativo..

3. Spirato il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare a ciascun Ordinativo di fornitura ricevuto un numero progressivo, valutare, nel caso che l'Amministrazione Contraente abbia richiesto con l'Ordinativo di Fornitura di installare e rendere funzionante sul Server richiesto con l'Ordinativo di fornitura un Sistema Operativo già di proprietà dell'Amministrazione Contraente, la compatibilità di tale Sistema Operativo la lista tassativa indicata al paragrafo 4.4.3 del Capitolato Tecnico. Il Fornitore è tenuto, entro le 24 (ventiquattro) ore lavorative successive, quindi entro 48 (quarantotto) ore lavorative successive all'invio/trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura, a dare conferma all'Amministrazione Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto, comunicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all'Ordinativo medesimo, la data di registrazione ed il termine massimo per la consegna delle apparecchiature (secondo quanto stabilito al successivo articolo 12 della presente Convenzione) e quant'altro stabilito nel Capitolato Tecnico.

Con la predetta comunicazione di riscontro dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione Contraente l'invio dell'originale cartaceo dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

L'Amministrazione Contraente – entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore ha la facoltà di annullare l'Ordinativo qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo della consegna indicato dal Fornitore ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della presente Convenzione, non sia rispondente alle proprie esigenze.

4. Qualora venga richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A. anche per via telematica entro le successive 24 (ventiquattro) ore di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto non più annullabile.

## **Articolo 7**

### **Supervisione e controllo**

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A., nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.

## **Articolo 8**

### **Durata**

1. La presente Convenzione ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla Data

di Attivazione di cui all'articolo 5; tale durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta della Consip S.p.A., fino ad ulteriori 3 (tre) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non siano stati esauriti i quantitativi massimi di cui al precedente articolo 4, eventualmente incrementati, e fino al raggiungimento dei medesimi.

2. La durata dei servizi connessi e del servizio opzionale di System Management è di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 12, comma 7; nel caso di acquisto del servizio opzionale di estensione della manutenzione in garanzia la durata dei servizi connessi e del detto servizio opzionale è di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi in coincidenza con la durata del detto servizio opzionale di estensione del servizio connesso di manutenzione.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il termine di adesione delle Amministrazioni Pubbliche alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.
4. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture della Convenzione.

## **Articolo 9**

### **Condizioni della fornitura**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi all'imballaggio, trasporto, facchinaggio, ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ed Economica, in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla

stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A..
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., per quanto di loro rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

## **Articolo 10**

### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della presente Convenzione, a:
  - a) fornire i Prodotti oggetto della presente Convenzione del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ed Economica ed erogare i servizi connessi ed i servizi opzionali, impiegando



tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Allegati e negli atti di gara;

- b) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione
- c) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero in relazione a danni derivanti dall'uso dei Prodotti ovvero in relazione a tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni e in particolare quanto previsto dalla normativa ISO 9002;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- f)* predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - g)* nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
  - h)* non opporre a Consip ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi e/o dei servizi opzionali;
  - i)* comunicare tempestivamente per iscritto, anche solo a mezzo fax ovvero in via telematica, alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura dei Prodotti e ad erogare i servizi connessi ed i servizi opzionali in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati, tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 14 e nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun Ordinativo di Fornitura, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.
5. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip, il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta. Il Fornitore si impegna, in particolare ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 90 (novanta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. 231 del 2002. La Consip, surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla cauzione prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della

escussione effettuata dalla Consip per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

## **Articolo 11**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi

precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

## **Articolo 12**

### **Servizi connessi di consegna, installazione, configurazione, avvio operativo dei sistemi,- Collaudo**

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire i servizi di consegna, installazione, configurazione, avvio operativo dei sistemi, come meglio descritti nel paragrafo 4.4.3 del Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ed Economica, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi ivi indicati, esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.
2. Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, la consegna di ciascun Prodotto si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", rimozione ed asporto dell'imballaggio, posa in opera, installazione delle componenti opzionali richieste, prima accensione e verifica di funzionalità dei Prodotti, nonché qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Il servizio di consegna ed installazione dovrà essere erogato dal Fornitore, attraverso proprio personale specializzato, presso ciascuna delle Amministrazioni ordinanti, prevedendo la consegna presso la sede indicata nell'ordine delle apparecchiature e la successiva installazione delle predette apparecchiature nei luoghi e nei locali indicati di volta in volta indicate dal personale dell'Amministrazione.

Unitamente a ciascun Prodotto, il Fornitore dovrà consegnare:

- a) le licenze d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo Windows Server installato, nel caso in cui l'Amministrazione Contraente abbia scelto il Server con uno dei dispositivi opzionali di cui al paragrafo 4.3.3 voci 1 e 2 del Capitolato Tecnico, ovvero, nel caso di sistema operativo di tipo Open Source di cui al paragrafo 4.3.3. voce 3, di tutto il software non sottoposto a licenza gratuita d'uso o esente da copyright previsto all'interno della distribuzione;
  - b) la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso dell'hardware e del software, secondo le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché la documentazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature;
  - c) una dichiarazione, sottoscritta dal Fornitore, con la quale si identifichi in quantità e tipologia tutte le componenti (base ed opzionali) previste dalla configurazione ordinata dall'Amministrazione, nonché attestante la corrispondenza del Prodotto consegnato con quello descritto nell'Offerta Tecnica e con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e la sussistenza dei requisiti generali di sistema stabiliti nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna, l'installazione e la messa in esercizio delle Apparecchiature nel rispetto dei termini e modalità di seguito riportati, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
- per ordinativo di fornitura fino a n. 5 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";

- per ordinativo di fornitura da n. 6 fino a n. 25 apparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”;
- per ordinativo di fornitura da n. 26 fino a n. 50 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”;
- per ordinativo di fornitura superiori a n. 50 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”.

L’esecuzione degli ordinativi di fornitura relativi a più di una apparecchiatura non potrà avvenire mediante consegne e installazioni ripartite, salvo diverso espresso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Amministrazione ordinante.

Ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di 100 installazioni pianificate al mese (numero che nel seguito, per brevità, sarà denominato “CAP”), calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di cui sopra, il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione di 100 installazioni pianificate al mese.

In questo caso, in sede di conferma dell’Ordinativo di fornitura di cui al precedente articolo 6, comma 6.3, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto

alle normali condizioni di fornitura, a motivo del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste. In tal caso, l'Amministrazione potrà esercitare la facoltà di annullamento di cui all'articolo 6, comma 6.3.

4. All'atto della consegna e installazione, il Fornitore dovrà redigere un "Verbale di consegna e installazione", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle Apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data e il luogo dell'avvenuta consegna e installazione, un identificativo unico di installazione (assegnato dal Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna, il quantitativo (numero) e la tipologia delle apparecchiature e della componentistica opzionale consegnata ed installata, nonché l'elenco delle caratteristiche tecniche.
5. Per ciascuna apparecchiatura richiesta il Fornitore dovrà procedere, oltre che alla configurazione delle apparecchiature con i componenti opzionali scelti e richiesti dall'Amministrazione tra quelli indicati in sede di ordine, ad installare e rendere funzionante il Sistema Operativo previsto dall'Amministrazione sia esso già di proprietà dell'Amministrazione e compatibile con le specifiche richieste per la fornitura, sia esso acquisito nell'ambito della fornitura in oggetto. Nell'ipotesi che l'Amministrazione Contraente abbia esercitato la facoltà prevista al precedente articolo 5, comma 6, il Fornitore si impegna ad installare e rendere funzionante sul server il Sistema Operativo già di proprietà dell'Amministrazione Contraente, in



quanto compatibile con le specifiche richieste per la fornitura e rientrante nella lista tassativa di cui al paragrafo 4.4.3 del Capitolato Tecnico.

6. Dovrà essere redatto dal Fornitore un apposito “Verbale di configurazione e di avvio operativo”, in contraddittorio con l’Amministrazione contraente, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni: l’identificativo unico di installazione (già assegnato alla configurazione dal Fornitore), la descrizione delle operazioni e dei test effettuati, la descrizione degli eventuali problemi riscontrati, la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi riscontrati. Le attività legate a configurazione, avvio operativo e verifica delle funzionalità dovranno concludersi entro 10 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del corrispondente “Verbale di consegna ed installazione”.
7. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data dell’apposito “Verbale di configurazione e di avvio operativo” di cui al precedente comma 6, le Apparecchiature fornite verranno sottoposte a collaudo, secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.4.3 del Capitolato Tecnico, dall’Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo.

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle Apparecchiature oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l’Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.

Il collaudo è inteso quale verifica, per le Apparecchiature, di conformità con le caratteristiche tecniche e funzionalità, intesa come verifica di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione contrattuale, tecnica e manualistica d'uso (a tal fine viene pubblicato sul Sito delle Convenzioni il verbale di verifica eseguito dalla Consip S.p.A. al momento dell'aggiudicazione della gara di cui alle premesse); pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se le Apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente.

Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore se presente.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura".

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a sostituire le Apparecchiature entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Anche le Apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a collaudo secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 24.

### **Articolo 13**

#### **Servizio di manutenzione in garanzia, Call Center. Livelli di servizio. Servizi opzionali**

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di manutenzione in garanzia, con le modalità, condizioni e termini stabiliti nel paragrafo 4.4.5 del Capitolato Tecnico e, in caso di offerta migliorativa, nell'Offerta Tecnica ed Economica, nonché porre in essere e rendere operativo il Call Center di cui al paragrafo 4.4.2 del Capitolato Tecnico, prestando il predetto servizio per il periodo indicato all'articolo 8, comma 2 per ciascun Ordinativo di Fornitura, dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo 12, comma 7.
2. In particolare, fermo quanto altro previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, dalla data di attivazione della presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore si obbliga:
  - a) a porre in essere il collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center,
  - b) a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante il Call Center con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento;
  - c) a comunicare il numero telefonico e numero di fax dedicati del Call Center.

Con riferimento ai livelli di servizio del Call Center, il Fornitore dovrà garantire, pena l'applicazione delle penali di cui oltre: **(i)** un tempo di risposta – inteso quale tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da

parte dell'operatore – entro 20" (venti secondi), per l'80% delle chiamate ricevute, **(ii)** una percentuale di chiamate perdute non superiore al 4%.

La Consip si riserva di controllare tale livello di servizio utilizzando, all'eventualità, il supporto di una società esterna.

3. Con riferimento al servizio di manutenzione in garanzia, salvo quant'altro stabilito nel paragrafo 4.4.5 del Capitolato Tecnico, resta inteso che a ciascuna richiesta di intervento di manutenzione in garanzia, il Fornitore per mezzo del Call Center dovrà assegnare un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
4. Con riferimento ai livelli di servizio, il Fornitore si obbliga *(i)* ad intervenire con un tempo di risposta – intendendosi per tempo di risposta il tempo intercorrente tra il momento della apertura della chiamata al Call Center da parte dell'utente ed il momento in cui il Tecnico adibito all'intervento si presenta presso l'utente stesso – di 8 (otto) ore lavorative; *(ii)* a risolvere i problemi hardware e software e ripristinare l'operatività dell'Apparecchiatura con un tempo di risoluzione dell'inconveniente – intendendosi per tempo di risoluzione dell'inconveniente il tempo intercorrente tra il momento in cui il Tecnico adibito all'intervento si presenta presso l'utente ed il momento in cui l'inconveniente viene risolto – di 8 (otto) ore lavorative, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

5. In ogni caso, la richiesta da parte delle Amministrazioni Contraenti della prestazione dei servizi connessi alla fornitura è subordinata all'acquisto di almeno una Apparecchiatura
6. Unitamente ai servizi connessi alla fornitura, il Fornitore, laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente, è tenuto a prestare i servizi opzionali di estensione della manutenzione in garanzia e di System Management avanzato, come meglio definiti ai paragrafi 4.5.1 e 4.5.2 del Capitolato Tecnico.

#### **Articolo 14**

##### **Servizio di reportistica e monitoraggio**

1. Con riferimento al servizio connesso di Reportistica, fermo quanto altro previsto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ed Economica, la Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviarsi via e-mail o fax entro i termini indicati nella specifica richiesta della Consip S.p.A.

Con riferimento ai livelli di servizio della Reportistica, il fornitore dovrà fornire alla Consip S.p.A., con le modalità prescritte Capitolato Tecnico la Reportistica sugli "Ordini di Prodotti in convenzione" e gli "Ordini chiusi", con cadenza mensile, entro il termine perentorio del 15° (quindicesimo) giorno successivo al mese oggetto di Reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di tecnologie e soluzioni organizzative innovative, ivi inclusi strumenti di “*Information Technology*”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A. stessa; a tal fine il Fornitore, per quanto di propria competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per agevolare o rendere possibili dette attività di monitoraggio.
3. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio svolta dalla Consip S.p.A., il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per il corretto funzionamento dello strumento “Reclamo on-line”, secondo le modalità e i termini previsti nell'Allegato “A” - Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle relative penali previste.

Il Fornitore ha l'obbligo di rispondere a eventuali reclami inviati dalla Amministrazione Contraente secondo la seguente modalità: il Fornitore riceve una e-mail in cui gli viene notificata la presenza di un nuovo reclamo a suo carico ed il numero del reclamo stesso. Il Fornitore accede all'applicazione partendo dalla home page del portale, si identifica fornendo al sistema Nome Utente e Password per l'autenticazione ed ottiene accesso alla pagina che contiene la lista di tutti i reclami ricevuti in ordine di data decrescente. I reclami che il Fornitore non ha mai visualizzato si trovano nello stato APERTO, i reclami che il Fornitore ha visualizzato senza dare risposta sono nello stato IN LAVORAZIONE ed i reclami a cui il Fornitore ha risposto sono nello stato CHIUSO. Quando il Fornitore seleziona il numero di un reclamo

APERTO, lo stato del reclamo diventa IN LAVORAZIONE e viene visualizzata la pagina di dettaglio Reclamo.

Il Fornitore si obbliga a chiudere il reclamo nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della e-mail di notifica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

4. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico; per le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme EN 45004.

I costi delle verifiche saranno a totale carico del Fornitore fino all'ammontare massimo pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore contrattuale degli Ordinatori di Fornitura emessi e, comunque, non superiore a € 20.000,00-.

## **Articolo 15**

### **Responsabili del Servizio**

1. Il Fornitore si obbliga a nominare, all'atto della stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio Generale, un Responsabile del Servizio Nazionale ed i Responsabili del Servizio Provinciale secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 4.4.1 del Capitolato Tecnico ed in conformità a quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica.
2. I Responsabili del Servizio Generale, Nazionale e Provinciale così nominati saranno i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni e della

Consip S.p.A. e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, per i contratti attuativi della presente Convenzione ai sensi di quanto stabilito nel paragrafo 4.4.1 del Capitolato Tecnico.

## **Articolo 16**

### **Corrispettivi**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni contrattuali, ovvero:

- a) il prezzo di acquisto ciascun Server Midrange nella configurazione base scelto dall'Amministrazione Contraente (comprensivo dei servizi connessi);
- b) il prezzo di acquisto di ciascun dispositivo opzionale richiesto dall'Amministrazione Contraente, inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Server Midrange nella configurazione base,
- c) il prezzo di acquisto di ciascun servizio opzionale richiesto dall'Amministrazione Contraente, inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Server Midrange nella configurazione base;

sono indicati nell'Offerta Tecnica ed Economica e, comunque, nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all'Allegato “D”, corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.

In particolare, ai prezzi unitari stabiliti nel predetto Allegato “D” verrà applicata una percentuale di sconto pari al 1%, qualora l'Amministrazione Contraente abbia inviato l'Ordinativo di Fornitura via internet mediante il Sito delle Convenzioni.



Il prezzo di acquisto per ciascun Server Midrange nella configurazione base e dei dispositivi e servizi opzionali se richiesti dall'Amministrazione Contraente, è comprensivo della prestazione dei servizi connessi di call center, consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo, manutenzione in garanzia, reportistica, gestione dei reclami online, e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

2. Resta inteso che i prezzi dei dispositivi e dei servizi opzionali sono dovuti solo se tali prodotti e servizi sono espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

## **Articolo 17**

### **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nel Capitolato Tecnico. In particolare, i corrispettivi relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura sono dovuti dall'Amministrazione Contraente e verranno maturati e fatturati dal Fornitore:
  - per quanto riguarda il corrispettivo di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a) ed il corrispettivo di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b), alla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo 12, comma 7;
  - per quanto riguarda il corrispettivo di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera c) con riferimento al servizio opzionale di estensione della manutenzione in garanzia, previa verifica dell'effettiva erogazione del servizio, in otto rate trimestrali tutte del medesimo importo in relazione a fatture trimestrali posticipate emesse dal Fornitore;
  - per quanto riguarda il corrispettivo di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera c) con riferimento al servizio opzionale di System Management avanzato, previa verifica dell'effettiva erogazione del servizio, in relazione a fatture posticipate emesse dal Fornitore in relazione al singolo intervento erogato.

2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente articolo 10, comma 4, il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, nonché il dettaglio della fornitura, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 90 (novanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_. Le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente, che pertanto non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. Dal bonifico dovrà risultare l'Amministrazione Contraente che lo effettua.
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della presente Convenzione un R.T.I.,

fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 2 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.
8. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A.,

ciascuno per quanto di propria competenza.

## **Articolo 18**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
3. Ogni eventuale spesa od onere bancario per l'effettuazione del pagamento delle fatture rimane ad esclusivo carico dell'Amministrazione Contraente.

## **Articolo 19**

### **Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
  - d) dichiara espressamente che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 81 e seguenti del trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip di incamerare la cauzione prestata.

## **Articolo 20**

### **Penali**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed installazione delle Apparecchiature, di cui al precedente articolo 12, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola

cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna unitamente alle apparecchiature quanto a corredo delle stesse, come stabilito al precedente articolo 12, comma 2.

2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la configurazione ed avvio operativo delle Apparecchiature, di cui al precedente articolo 12, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle Apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 12, comma 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato (*salvo modifica in virtù di offerta migliorativa*), la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il tempo di risposta e il tempo di

risoluzione dell'inconveniente con ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura, di cui al precedente articolo 13, comma 4, lett. (i) e (ii) il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:

- a) per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 14, comma 1,
- b) per l'attivazione del Call Center e/o per la comunicazione dei numeri telefonici e di fax del Call Center e/o per il collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center, di cui al precedente articolo 13, comma 2,
- c) per la non corretta applicazione di quanto stabilito al precedente articolo 12, comma 3, in materia di pianificazione mensile delle installazioni,
- d) in ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti della Consip S.p.A.,

il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

6. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai 5 (cinque) giorni lavorativi previsti al precedente articolo 14, comma 3, nella chiusura del reclamo on-line, il



Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50 (cinquanta).

7. Per ogni punto percentuale di riduzione o frazione rilevata ad ogni verifica effettuata dalla Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alle percentuali stabilite per il tempo di risposta e per le chiamate perdute del Call Center, di cui al precedente articolo 13, comma 2, lettere **(i)** e **(ii)**, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, ivi compresa la riscontrata difficoltà nella risposta alla chiamata da parte del Call Center; in tali casi le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. applicheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., rispettivamente per le relative competenze; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione Contraente e/o alla Consip S.p.A. nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione Contraente e/o della Consip S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
12. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto

delle singole Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 24. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano in nessun caso il Fornitore dall'adempimento della/e obbligazione/i per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

13. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

## **Articolo 21**

### **Cauzione**

1. Oltre a quanto previsto al precedente articolo 10, comma 5, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura, il Fornitore medesimo presta una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro € 600.000,00.= (seicentomila/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. a garanzia dell'esatto e corretto

adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla presente Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura effettuati dalle Amministrazioni Contraenti.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 20, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti di cui agli Ordinativi di Fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, nonché per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti attuativi della Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture e dei servizi opzionali.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..

7. Consip S.p.A. potrà svincolare parte della predetta cauzione qualora, decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla scadenza della durata della presente Convenzione, eventualmente prorogata, abbia adeguata evidenza, dalle risultanze dell'attività di supervisione, controllo e monitoraggio della Convenzione stessa in possesso della Consip S.p.A. al momento dell'eventuale svincolo, di un congruo adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche in considerazione, tuttavia, delle prestazioni contrattuali in corso di esecuzione o comunque, ancora da eseguire.
8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da una Amministrazione Contraente o dalla Consip S.p.A..
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di Fornitura.
10. Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro 20.000,00(ventimila/00) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.

## **Articolo 22**

### **Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso**

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei Server Midrange a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo 12, comma 7; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
2. Le licenze d'uso a tempo indeterminato sono cedute o trasferite in capo all'Amministrazione Contraente, che ne sarà titolare, dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo 12, comma 7; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software sulle apparecchiature fornite da parte del personale dell'Amministrazione Contraente e di terzi da queste autorizzati.

## **Articolo 23**

### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della

Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto attuativo ovvero la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e dagli eventuali relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.
7. Il Fornitore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza

permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza della Convenzione o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

## **Articolo 24**

### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo contratto attuativo e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:
  - a) nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;



- c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati, ai sensi del precedente articolo 9;
- d) mancata costituzione ed operatività dei centri di assistenza tecnica nelle Province secondo quanto dichiarato in Offerta Tecnica;
- e) mancata costituzione e funzionamento del Call Center di cui al precedente articolo 13;
- f) esito negativo del collaudo delle Apparecchiature consegnate in sostituzione, ai sensi del precedente articolo 12;
- g) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., ai sensi dei precedenti articoli 10 e 21;
- h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi del successivo articolo 26;
- i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi del successivo articolo 29;
- j) nei casi di cui agli articoli 17 (Fatturazione e pagamenti), 19 (Trasparenza), 23 (Riservatezza), 27 (Subappalto), 28 (Divieto di cessione del contratto), 31 (Clausola compromissoria) e 34 (Codice deontologico) della presente Convenzione.

3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

## **Articolo 25**

### **Recesso**

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, hanno diritto, nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto attuativo e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura e della prestazione dei servizi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,

l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo Contratto attuativo;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.

4. In caso di recesso della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti il

Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

5. L'Amministrazione potrà recedere per qualsiasi motivo da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., fatto salvo quanto espressamente disposto nel comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

## **Articolo 26**

### **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in virtù dei beni forniti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni Contraenti, della Consip S.p.A. e dei terzi e per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, la Consip S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A., ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli Ordinativo

di Fornitura e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Amministrazioni Contraenti che della Consip S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, sia per le Amministrazioni Contraenti che per la Consip S.p.A., e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **Articolo 27**

### **Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.

avvalendosi delle seguenti imprese:

\_\_\_\_\_.

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dall'Avviso di gara e/o dal Disciplinare di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dal bando di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto. In particolare, Consip provvederà previamente a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non viene autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A., della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip S.p.A., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.



13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nella presente Convenzione.
14. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 55/90, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge n. 55/1990.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà l'autorizzazione al subappalto.

#### **Articolo 28**

##### **Divieto di cessione del contratto**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, rispettivamente, il contratto attuativo e la Convenzione.

#### **Articolo 29**

##### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o

all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

### **Articolo 30**

#### **Evoluzione tecnologica**

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stessi.

2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

### **Articolo 31**

#### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

### **Articolo 32**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al

monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni o degli Enti Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni od Enti, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni o Enti Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

### **Articolo 33**

#### **Codice Deontologico**

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico della Consip consultabile sul sito internet della Consip stessa e si impegna ad

uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Consip e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, la Consip avrà facoltà di far dichiarare risolto di diritto la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

### **Articolo 34**

#### **Ulteriore condizione risolutiva espressa**

1. La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – la Convenzione si intende risolta anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **Articolo 35**

### **Clausola finale**

1. La presente Convenzione e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

**CONSIP S.p.A.**

**IL FORNITORE**

*Dott. Ferruccio Ferranti*

*Il legale rappresentante*

\_\_\_\_\_  
C.F.:  
Certificatore:  
Validità: dal \_\_\_\_ al, \_\_\_\_  
Firma digitale: n. \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
C.F.:  
Certificatore:  
Validità: dal \_\_\_\_ al, \_\_\_\_  
Firma digitale: n. \_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 4 Oggetto della Convenzione; Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione; Articolo 8 Durata; Articolo 9 Condizioni della fornitura; Articolo 10 Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo 12 Servizio di consegna, installazione, configurazione, avvio operativo dei sistemi, collaudo, verifiche, addestramento; Articolo 13 Servizio di manutenzione in garanzia, Call Center, Livelli di servizio, servizi opzionali; Articolo 14 Servizio di reportistica e monitoraggio; Articolo 16 Corrispettivi; Articolo 17 Fatturazioni e pagamenti; Articolo 20 Penali; Articolo 21 Cauzione; Articolo 22 Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso; Articolo 23 Riservatezza; Articolo 24 Risoluzione; Articolo 25 Recesso;

Articolo 26 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 27 Subappalto; Articolo 28 Divieto di cessione del contratto; Articolo 29 Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 30 Evoluzione tecnologica, Articolo 31 Foro competente; Articolo 32 Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Articolo 33 Codice Deontologico; Articolo 34 Ulteriore condizione risolutiva; Articolo 35 Clausola finale.

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

**IL FORNITORE**

*Il legale rappresentante*

\_\_\_\_\_

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_



## **ALLEGATI**

**Allegato A** : CAPITOLATO TECNICO

**Allegato B** : OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA DEL FORNITORE

**Allegato C** : MODELLO DI ORDINATIVO DI FORNITURA

**Allegato D** : CORRISPETTIVI

## **INDICE**

<b>ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI .....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 2 DEFINIZIONI .....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 5 UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE.....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 6 MODALITÀ DI CONCLUSIONE .....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 7 SUPERVISIONE E CONTROLLO .....</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 8 DURATA.....</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 9 CONDIZIONI DELLA FORNITURA .....</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 10 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE .....</b>	<b>24</b>
<b>ARTICOLO 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO .....</b>	<b>28</b>
<b>ARTICOLO 12 SERVIZI CONNESSI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO OPERATIVO DEI SISTEMI,- COLLAUDO.....</b>	<b>29</b>
<b>ARTICOLO 13 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA, CALL CENTER. LIVELLI DI SERVIZIO. SERVIZI OPZIONALI.....</b>	<b>35</b>
<b>ARTICOLO 14 SERVIZIO DI REPORTISTICA E MONITORAGGIO .....</b>	<b>37</b>
<b>ARTICOLO 15 RESPONSABILI DEL SERVIZIO .....</b>	<b>39</b>
<b>ARTICOLO 16 CORRISPETTIVI.....</b>	<b>40</b>
<b>ARTICOLO 17 FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....</b>	<b>42</b>
<b>ARTICOLO 18 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI .....</b>	<b>45</b>
<b>ARTICOLO 19 TRASPARENZA.....</b>	<b>45</b>
<b>ARTICOLO 20 PENALI.....</b>	<b>46</b>
<b>ARTICOLO 21 CAUZIONE .....</b>	<b>51</b>
<b>ARTICOLO 22 PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO .....</b>	<b>54</b>
<b>ARTICOLO 23 RISERVATEZZA .....</b>	<b>54</b>
<b>ARTICOLO 24 RISOLUZIONE.....</b>	<b>56</b>
<b>ARTICOLO 25 RECESSO .....</b>	<b>58</b>

<b>ARTICOLO 26 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....</b>	<b>61</b>
<b>ARTICOLO 27 SUBAPPALTO.....</b>	<b>62</b>
<b>ARTICOLO 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>65</b>
<b>ARTICOLO 29 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE .....</b>	<b>65</b>
<b>ARTICOLO 30 EVOLUZIONE TECNOLOGICA .....</b>	<b>66</b>
<b>ARTICOLO 31 FORO COMPETENTE.....</b>	<b>67</b>
<b>ARTICOLO 32 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO .....</b>	<b>67</b>
<b>ARTICOLO 33 CODICE DEONTOLOGICO .....</b>	<b>68</b>
<b>ARTICOLO 34 ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA.....</b>	<b>69</b>
<b>ARTICOLO 35 CLAUSOLA FINALE.....</b>	<b>70</b>